

CRIMINALITA' e IMMIGRAZIONE

RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

Dott. Giovanni PESCARZOLI

-FRONTIERE DELL'IMMIGRAZIONE O MIGRAZIONE DELLE FRONTIERE-

(Trento, 25 – 26 novembre 2011)

Don Luigi Di Liegro, direttore della Caritas di Roma afferma: “Nulla come la normativa sugli stranieri ci dice in maniera profonda cosa siamo”.

Profonda verità questa, a fronte della quale molti di noi italiani hanno perso la memoria, dimenticando gl'imponenti flussi migratori che hanno caratterizzato la seconda parte dell'800 e la prima parte del secolo scorso sino al boom economico degli anni 60.

Chi si occupa seriamente d'immigrazione avverte la necessità di una politica più matura ed adeguata al fenomeno, divenuto ormai incontrollabile, dell'immigrazione di fasce giovanili di alcuni popoli (in ultimo quelli del nord-Africa travagliata da guerre intestine e rivoluzioni in serie) da una parte all'altra del mondo.

E' opinione di molti che pensare di risolvere questo fenomeno con i respingimenti in mare (che sono solo il 13% degli ingressi irregolari) è non solo illusorio ma anche pericoloso perché inculca nelle giovani generazioni la cultura dello straniero come nemico da cui proteggersi.

Nulla di più sbagliato, occorre un'inversione di rotta di tipo culturale coinvolgendo le famiglie e la scuola affinché formino i giovani all'accoglienza e alla solidarietà e a considerare l'immigrato non come un nemico, ma come una risorsa e un arricchimento, anche perché questo è il domani cui andiamo incontro.

Un esempio di atteggiamento positivo verso le migrazioni è rappresentato dal Brasile, paese che più degli altri è stato costruito sulla contaminazione di razze e culture e che rappresenta oggi un esempio da seguire per l'integrazione tra popoli diversi.

Negli ultimi anni il Mediterraneo si è trasformato in un grande cimitero, noi poi ci stiamo abituando a queste tragedie del mare e pensiamo a difenderci con le ronde o con leggi liberticide (fortunatamente a volte corrette dall'intervento delle corti di giustizia europea) dimenticando che nel nostro paese centinaia di migliaia di stranieri irregolari vivono e lavorano spesso in condizioni che definire precarie è puro eufemismo e altrettanto spesso sottoposti a duri regimi di sfruttamento.

Nessuno può nascondersi la gravità del problema immigrazione nei paesi occidentali ed in particolare nel nostro che è territorio sia di transito sia di confine, ma se continuiamo sulla strada di considerarlo soltanto una questione di ordine pubblico affrontandola con i “pacchetti – sicurezza” o con le sanatorie formali (ben quattro dal 1990 al 2002 + un decreto flussi del 2006), che rappresentano l’equivalente dei condoni fiscali ed urbanistici, possiamo abbandonare ogni prospettiva d’integrazione.

Ora non c’è dubbio che l’immigrazione e, in particolare quella clandestina, possa produrre fenomeni criminali, ma è altrettanto certo che l’unico mezzo per ridurre il rischio di tale degenerazione è un’integrazione governata da idonee leggi dello Stato.

Per converso l’impossibilità di un’adeguata accoglienza alimenta l’insicurezza, provoca degrado, disagio, disordine, irregolarità diffusa parallelamente alle incertezze derivanti dalla crisi economica mondiale.

Un esempio allarmante di legislazione inopportuna è quello del c.d. pacchetto sicurezza introdotto dalla legge 94/09, attraverso la quale il governo si riproponeva di dare una risposta di effetto mediatico al problema della sicurezza, o meglio alla percezione dell’insicurezza da parte dei cittadini.

Ebbene i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis d.lgs. 286/98 come introdotto appunto dalla legge 94/09) comportano la criminalizzazione dello straniero in quanto tale, vale a dire di una condizione individuale dell’essere umano, che rischia di essere essa stessa criminogena.

Quanto alla prima condotta, essa si realizza all’atto del superamento del limite territoriale (c.d. *cross-border*), in qualunque modo sia esso avvenuto (via mare, via terra, con vettori aerei ecc.). L’attraversamento dei confini deve avere luogo “irregolarmente”, secondo la formula utilizzata nell’enunciato normativo: ciò significa che esso deve avvenire in violazione delle norme che disciplinano l’entrata nel territorio italiano, contenute nell’art. 1 legge 28.05.2007, n. 68 (che regola i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio e per i quali non è richiesto il permesso di soggiorno) o comunque nello stesso TU immigrazione.

Per ciò che invece riguarda la seconda fattispecie, la condotta tipica – che ha come presupposto positivo la circostanza che l’agente abbia fatto ingresso regolarmente entro i confini italiani – consiste nel trattenersi nel territorio dello Stato una volta che le condizioni della permanenza regolare siano venute meno. Si pensi al caso in cui lo straniero non abbia conseguito il titolo di soggiorno perché il rilascio sia stato rifiutato, o all’ipotesi in cui detto titolo gli sia stato successivamente annullato o revocato, o ancora al caso in cui ne sia stato rifiutato il rinnovo.

Il giudizio di disvalore non si appunta sulla condotta attiva di trattenimento, apprezzabile “naturalisticamente” come accadimento fenomenico, quanto nel non allontanarsi dal territorio italiano in violazione delle norme che vietano la permanenza. La fattispecie *de qua* si connota, in definitiva, come reato omissivo proprio, analogamente alla fattispecie delineata dall’art. 14, co. 5 *ter* TU immigrazione.

Entrambe le fattispecie suscitano forti perplessità circa la conformità al dettato costituzionale e in particolare al principio di sussidiarietà dell’illecito penale che subordina il ricorso alla pena all’assenza di altri e meno invasivi strumenti sanzionatori (e vedremo come questo sia stato in concreto il principale rilievo della Corte di giustizia europea che ha determinato l’abrogazione del reato ex art. 14 comma 5° TU sull’immigrazione).

Si tratta in buona sostanza della penalizzazione di una condizione soggettiva non riconducibile a concreti e riconoscibili coefficienti di pericolosità, una reviviscenza della concezione, che sembrava abbandonata, del diritto penale d’autore, per la quale si è puniti per ciò che si è e non per ciò che si fa.

Ma oltre al nuovo reato di clandestinità, la legge 94, animata sin troppo evidentemente dall’intento di ridurre gli spazi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza per temperare le rigidità della legge c.d. Bossi – Fini, ha introdotto ulteriori modifiche allo statuto penale dello straniero che vanno dal prolungamento dei termini massimi di trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione alle modifiche in tema di acquisto della cittadinanza, dalle restrizioni al diritto all’unità familiare, al divieto di nuove gabelle per immigranti, all’introduzione del nuovo permesso di soggiorno “a punti”, dalle modifiche in tema di conversione del permesso di soggiorno al momento del passaggio alla maggiore età, ad una serie di modifiche a svariate norme penali tra le quali ricordiamo la previsione della sufficienza di una sentenza di condanna di primo grado (art. 4 co. 3 TU) ad impedire l’ingresso o il soggiorno dello straniero (con conseguente probabile espulsione e inutilità di eventuale assoluzione nel grado di giudizio successivo), che rappresenta una vera e propria forzatura del sistema e introduce un doppio binario nel trattamento dello straniero con conseguenze devastanti per la vita di queste persone che spesso si vedranno costrette a commettere ulteriori reati.

Così è a dirsi per l’art. 1 co. 20 che impone ai fruitori di servizi di trasferimento monetario l’acquisizione, oltre al documento di identità, del permesso di soggiorno del richiedente il servizio con obbligo di conservazione per 10 anni e di segnalazione alla polizia entro 12 ore dello straniero che non ne sia in possesso. Il vero effetto di tale disposizione è stato invero ben lungi dalle finalità di prevenzione che si proponeva la norma e piuttosto quello di scoraggiare l’utilizzo dei circuiti legali di trasferimento internazionale di danaro e il ricorso a quelli illegali gestiti dalla criminalità organizzata.

Com'è dato rilevare proprio dall'art. 10 bis in materia d'immigrazione lo Stato italiano ha scelto negli ultimi anni una linea di tipo nazionalistico che lo ha condotto verso una rotta di collisione con la normativa europea ed in particolare con la Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini extracomunitari.

Come a molti sarà certamente noto la Corte di Giustizia dell'UE con sentenza 28.4.2011, a seguito di rimessione da parte proprio della Corte di Appello di Trento nella causa El Dridi, ha demolito la parte più significativa delle norme penali che punivano con pena detentiva gli immigrati irregolari renitenti al rimpatrio.

La Corte di Giustizia ha rilevato, anzitutto, che la direttiva rimpatri stabilisce le norme e procedure comuni con le quali s'intende attuare un'efficace politica di allontanamento e di rimpatrio delle persone, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità, ribadendo che gli Stati membri non possono derogare a tali norme e procedure applicando regole più severe.

Detta direttiva per la Corte definisce con precisione il procedimento da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.

La prima fase consiste nell'adozione di una decisione di rimpatrio. Nell'ambito di tale fase, ricordano i giudici sovranazionali, va accordata priorità ad una possibile partenza volontaria, per la quale all'interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni. Solo nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro detto termine, la direttiva impone allora allo Stato membro di procedere all'allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili e solo qualora l'allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell'interessato, lo Stato membro può procedere al suo trattenimento.

La sentenza El Dridi precisa altresì che il trattenimento deve avere durata quanto più breve possibile ed essere riesaminato ad intervalli ragionevoli: che lo stesso deve cessare appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento; che la sua durata non può oltrepassare i diciotto mesi e, infine, che gli interessati devono essere collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.

Secondo la Corte, pertanto, la direttiva comporta una gradazione delle misure applicabili per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, nonché l'obbligo di osservare il principio di proporzionalità in tutte le fasi della procedura. Tale gradazione va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato, ossia la concessione di un termine per la sua partenza volontaria, alla misura che maggiormente limita la sua libertà nell'ambito di un procedimento di allontanamento coattivo, vale a dire il trattenimento in un apposito centro.

La direttiva persegue dunque, secondo i giudici europei, l'obiettivo di limitare la durata massima della privazione della libertà nell'ambito della procedura di rimpatrio e di assicurare così il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi in soggiorno irregolare (ed in proposito gli stessi giudici richiamano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo).

La Cassazione ha poi completato l'opera individuando una vera *abolitio criminis* quale risultato del contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

Con la legge 2 agosto 2011 n. 129 di conversione del d.l. 23 giugno 2011 n. 89 il legislatore italiano ha cercato di completare il percorso di recepimento della direttiva comunitaria e diciamo subito che l'intervento legislativo inteso a rendere l'ordinamento interno conforme a quello europeo è riuscito solo a metà, verosimilmente per la pressione di quelle forze politiche che avevano prodotto la Bossi-Fini e la legge 94.

In particolare, riguardo al regime delle espulsioni, il legislatore ha perso l'occasione per rimediare ad alcune difformità rispetto alla disciplina UE come le presunzioni assolute che considerano casi di pericolo di fuga o di violazione dell'ordine pubblico la sola assenza di documenti non supportata da altri dati di fatto palesemente offensivi e pericolosi per la comunità, previsione questa che una volta di più appare in distonia con le linee della direttiva comunitaria e che aprirà la via ad altri contenziosi sul piano amministrativo se non propriamente penali.

Di dubbia costituzionalità appare poi il notevole allungamento dei termini di soggiorno presso i C.P.T. integrandosi per questa via limitazioni della libertà personale in aperta dissonanza con l'art. 13 della Costituzione, anche perché manca nella legge un'accettabile definizione giuridica del c.d. trattenimento.

Ora la parte più problematica della legge è quella della rimodulazione delle norme penali che punivano con la reclusione lo straniero irregolare che permaneva in Italia nonostante l'ordine di allontanamento dell'autorità amministrativa, e ciò in quanto, pur costretto a rimediare alla bocciatura UE, il legislatore non sembra aver abbandonato la strategia autarchica che caratterizzava la precedente normativa.

In primo luogo non si è colta l'occasione per riflettere sull'esito pressoché fallimentare dell'incriminazione, introdotta nel 2009 con l'art. 10 bis TU, dell'ingresso o della permanenza irregolare in quanto tale.

E' pur vero che la sentenza dei giudici europei non aveva investito il reato in questione in quanto punito con l'ammenda e non con pena detentiva, ma occorre chiedersi se è il caso di insistere con l'impostazione ideologica che equipara l'irregolare al "delinquente".

Per ribadire questa scelta si mantiene un "doppio binario" caratterizzato, tra l'altro, da costi elevati e da esiti quasi insignificanti. Il soggetto irregolare viene, da

un lato, avviato nel circuito giudiziario penale in quanto denunciato per il reato previsto dall'art. 10 bis T.U., con il connesso appesantimento burocratico a carico della polizia giudiziaria ed il processo davanti al giudice di pace (giurisdizione onoraria ma onerosa per le finanze dello Stato).

Questo complesso *iter* sfocia nell'applicazione di una pena pecuniaria normalmente ineseguibile per intuibili ragioni e ci si chiede quale sia la ragione che ha mosso il legislatore a configurare fattispecie punite con la sola pena pecuniaria ad una platea di destinatari tendenzialmente afflitti da una cronica incapienza economica e dunque insensibili alla minaccia di pur severe sanzioni patrimoniali.

Per esempio la violazione del termine per l'allontanamento volontario, concesso nel procedimento amministrativo, è oggi costruita sul mantenimento della previsione di un delitto punito con pena pecuniaria: multa da 6.000 a 15.000 euro, di competenza del giudice di pace (se l'inosservanza segue all'ammissione del "rimpatrio volontario ed assistito" previsto dal nuovo art 14 ter T.U. la cornice edittale va da 10.000 a 20.000 euro).

Il reato di inosservanza può derivare altresì dalla violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore allo straniero che avrebbe dovuto essere accompagnato coattivamente alla frontiera ai sensi dell'art. 13, quarto comma, ma che l'autorità amministrativa non è riuscita ad espellere fisicamente (neppure dopo l'eventuale trattenimento in un C.I.E.), a causa delle solite, ben note difficoltà: anche in questo caso è prevista la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Per l'applicazione delle nuove sanzioni (le multe di cui sopra), quindi, lo straniero, già processato e condannato con l'ammenda per l'ingresso illegale ex art. 10 bis T.U., torna davanti al giudice di pace per incassare una nuova condanna di improbabile eseguibilità in concreto dopo gli ulteriori accertamenti sulla sua insolvibilità.

Contestualmente l'autorità amministrativa prosegue sul binario parallelo: difficoltà di espulsione coattiva, eventuale passaggio in un C.I.E. e probabile nuova intimazione da parte del questore ad allontanarsi dal territorio italiano.

Altrettanto probabile si profilerà una nuova inosservanza e a questo punto il reato commesso è quello previsto dall'art. 14, comma 5 quater T.U. nella sua nuova veste: la sanzione è sempre la multa, la cui cornice sanzionatoria oscilla questa volta tra 15.000 e 30.000 euro.

Il reato in questione assume una fisionomia analoga a quella del comma 5 ter: in precedenza si incriminava chi "continuava a permanere" in Italia, l'attuale fattispecie invece punisce "la violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5 ter ultimo periodo".

A fronte della nuova violazione, con il questore, preso atto dell'impossibilità di eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera e della carenza dei posti nei C.P.T., intimerà nuovamente al condannato di allontanarsi entro un termine stabilito, proseguendo il percorso di una catena potenzialmente infinita di provvedimenti amministrativi e di procedimenti penali.

Senza contare che la condanna a pena pecuniaria ineseguibile può comportare la conversione in libertà controllata (art. 102 L. 24 novembre 1981 n. 689).ed inquietante si profila l'eventualità della violazione dei relativi obblighi: il soggetto rientrerebbe ad altro titolo nel circuito giudiziario penale e un giudice convertirà la libertà controllata in pena detentiva (art. 108 L. n. 689 cit.) con ulteriore ingolfamento degli istituti penitenziari.

Tutto ciò comporterebbe altro contrasto con la Direttiva rimpatri in quanto la pena detentiva, sia pure formalmente collegata alla violazione degli obblighi inerenti alla libertà controllata, sanzionerebbe pur sempre la mera violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno di cittadini di paesi terzi.

Insomma la scelta del c.d. doppio binario comporta continue interferenze tra sanzioni penali e procedimenti amministrativi, scarica poi sulla giurisdizione del giudice di pace reati puniti con pene pecuniarie d'improbabile riscossione, ingolfa il sistema con una rete di misure complicate, inefficaci e costose, come ben ha messo in luce ieri il consigliere Chieppa.

Soluzione più ragionevole sarebbe quella di rinunciare all'opzione dell'incriminazione dell'irregolarità in quanto tale, a partire dal superamento dell'art. 10 bis T.U.

Altrettanto ragionevole sarebbe prendere atto della sostanziale inutilità di una selva di ulteriori reati sanzionati con pene pecuniarie irragionevoli e di difficile riscossione.

Piuttosto sarebbe opportuno riservare le sanzioni penali nei confronti di coloro che speculano sul lavoro nero e sulla tratta degli esseri umani.

Ma entrando nello specifico del tema propostomi, devo fare una premessa fondamentale: è molto difficile delineare in sintesi l'insieme delle connessioni che legano l'immigrazione al mondo della criminalità e che rappresenta un fenomeno complesso.

E' opinione comune che la criminalità sia alimentata dall'immigrazione. In modo particolare, si ritiene che l'immigrazione provochi un aumento dei reati nel Paese di destinazione; che il forte aumento della criminalità, registrato in Italia nell'ultimo decennio, sia stato causato dagli immigrati; che oggi gli immigrati nel nostro Paese commettano alcuni reati più frequentemente degli italiani. Così l'evento

criminoso che vede protagonista l'immigrato contribuisce a diffondere un senso di sfiducia nei confronti degli stranieri.

Se possiamo considerare normale che l'immigrazione determini un aumento dei reati nel Paese di destinazione, non è affatto pacifico che l'aumento della criminalità in Italia nell'ultimo decennio sia stato causato dall'intensificarsi dell'immigrazione.

In Italia il cambiamento dello scenario della criminalità iniziò negli anni '50, continuò negli anni '60 del secolo scorso, quando il paese andava trasformandosi da paese agricolo in uno tra quelli più industrializzati del mondo e conosceva anche imponenti flussi di migrazioni interne provenienti dal Mezzogiorno. Quindi, fu forte l'aumento della criminalità (in particolare, furti, spaccio e traffico di stupefacenti, rapine ed omicidi) a partire dagli anni '70 (e, anzi, nel caso degli omicidi dal decennio precedente), continuato negli anni '80 e consolidatosi all'inizio degli anni '90, periodo di inizio dell'immigrazione di massa.

Questo incremento, tuttavia, non si è avuto per tutte le tipologie di reati né per tutti i livelli a cui vengono svolte le attività illecite.

L'aumento del numero dei reati commessi dagli immigrati, è parallelo all'intensificarsi del fenomeno immigratorio.

Se è vero che vi sono reati che continuano ad essere appannaggio della criminalità italiana, è anche vero che esistono delle zone di "comunicazione", settori illeciti in cui si assiste ad un progressivo inserimento degli immigrati anche ai livelli superiori ed addirittura esclusivi della criminalità straniera.

Vi sono infatti gruppi etnici numerosi che presentano indici di criminalità inferiori rispetto a quelli italiani, e comunità di immigrati che, pur non essendo tra le numerose, presentano indici molto elevati.

Occorre, poi, tener presente che la popolazione immigrata ha una composizione per sesso ed età diversa da quella italiana, nel senso che è più giovane ed ha una quota di maschi più elevata e statisticamente la fascia di età a più elevato potenziale di devianze è proprio quella tra i 18 e i 44 anni (quasi 79%). La differenza tra italiani e stranieri si concentra tra i ventenni e i trentenni, il periodo in cui gli immigrati iniziano la vicenda migratoria e compiono il massimo sforzo, mentre dai 40 anni in poi, avviato il processo di inserimento ed essendo forte il desiderio degli immigrati di inserirsi proficuamente nella nuova società, italiani e stranieri hanno un tasso di delinquenza simile, anzi più basso per i cittadini stranieri.

Questo elemento strutturale è di fondamentale importanza nell'analisi dei fenomeni criminali, in quanto il genere e l'età assumono un peso determinante nella propensione al crimine.

Non vi è dubbio, inoltre, che l'irregolarità crei le condizioni favorevoli al verificarsi di eventi criminosi, perché costituisce un limite all'inserimento nel circuito socio-economico legale ed è di per sé un formidabile fenomeno criminogeno.

Basti pensare alla perversa spirale criminogena che viene a determinarsi, come abbiamo visto, dalle molteplici violazioni della farraginoso normativa sull'immigrazione.

Finché si continuerà ad affermare che la delinquenza straniera aumenta in rapporto diretto con l'immigrazione e che gli stranieri delincono più dei nostri connazionali, si faranno delle generalizzazioni che non aiutano a capire veramente quale dinamiche sociali siano in atto e che certamente non aiutano ad individuare strategie per la risoluzione del problema.

Qualcuno ricorderà l'equazione proposta recentemente da eminenti esponenti politici circa una supposta equivalenza fra immigrazione e criminalità, ripresa poi dall'ex Sindaco di Milano con riguardo ai clandestini.

I dati ISTAT hanno clamorosamente smentito una tale equazione rilevando che negli ultimi 20 anni i tassi di criminalità degli stranieri sono rimasti pressoché invariati malgrado si siano quintuplicati i permessi di soggiorno.

Non sono poi emerse differenze significative tra immigrati regolari e irregolari, tenuto conto del fatto che almeno un ¼ delle denunce riguarda, come già abbiamo sottolineato, violazioni del T.U. sull'immigrazione legate appunto alla clandestinità in quanto tale.

Occorre poi osservare che gran parte degli immigrati regolari ha trascorso non brevi periodi in condizioni di clandestinità, hanno incontrato difficoltà a trovare lavoro (circa la metà degli irregolari viene impiegata nell'edilizia dove vengono disattese elementari norme di sicurezza!) e quindi più facilmente sono rimasti invischiati in fenomeni di micro-criminalità.

Altro dato fuorviante è quello relativo alla popolazione carceraria, nella quale la percentuale degli stranieri sul totale dei detenuti (1/3) è stata negli ultimi 20 anni sempre superiore al rapporto (1/10) tra immigrati e italiani.

Anche qui occorre considerare che le più frequenti incarcerazioni di stranieri dipendono dalla loro clandestinità e/o inottemperanza agli ordini di espulsione; inoltre per gli stranieri il ricorso alla custodia cautelare è molto più frequente per svariate ragioni che vanno dall'assenza di riferimenti esterni ove poter usufruire degli arresti domiciliari, alla difficoltà di munirsi di un buon avvocato, alla cautela dei giudici contro il rischio di irreperibilità.

Oggi, infatti, i fattori di spinta all'immigrazione e l'orientamento dei flussi si presentano fortemente condizionati dagli interessi criminali che hanno sfruttato i

momenti di crisi della società civile ed hanno modificato, di fatto, i rapporti tra immigrazione e criminalità. È proprio di questi giorni la segnalazione che mi proviene dal Procuratore della Rep. di Bolzano in ordine a 2 importanti inchieste, le cui indagini hanno richiesto uno stretto coordinamento con l’Autorità Giudiziaria tedesca e che hanno consentito lo smantellamento, attraverso l’esecuzione di sei ordinanze di cattura, di un pericoloso sodalizio criminoso che aveva fatto transitare dall’Italia, provenienti dalla Grecia, con destinazione il Nord Europa (Germania, Danimarca, Svezia), non meno di 90 cittadini extracomunitari e di altra associazione per delinquere finalizzata a permettere l’illecito ingresso nel territorio nazionale di numerosi cittadini stranieri, prevalentemente di etnia pakistana e indiana. Il sodalizio organizzava gli ingressi attraverso “basisti” residenti nei detti Stati, incaricati di fornire ai loro connazionali, dietro pagamento di ingenti somme di denaro, “nulla osta al lavoro” e contratti di soggiorno contraffatti, grazie ai quali gli stessi riuscivano ad ottenere dei regolari visti di ingresso per motivi di lavoro in Italia con successivo riciclaggio e impiego di proventi dell’attività delittuosa, talora anche con attribuzione fittizia della titolarità dei beni mobili ed immobili a terze persone.

Sullo scenario delinquenziale italiano si sono invero affacciati nuovi protagonisti, provenienti dai paesi con un tenore di vita più basso dal nostro, che cercano di orientare le loro attività verso quelle zone ove vi è più ricchezza da depredate, giungendo anche a sfidare le organizzazioni criminali italiane per il controllo del territorio.

Tra queste potenti consorterie malavitose, un ruolo di primo piano è svolto dai gruppi criminali di origine russa, turca, cinese, nigeriana ed albanese, che dispongono di ramificate basi operative nell’Europa centrale ed occidentale.

E’ il caso, ad esempio, dei **cinesi** il cui ingresso in Italia è stato favorito dall’esistenza di complesse organizzazioni dedite all’immigrazione clandestina, che gestiscono l’intero movimento migratorio illegale verso l’Europa. La comunità cinese è venuta, così, occupando ampie porzioni di territorio, ove oggi vi sono veri e propri “quartieri cinesi”.

Parallelamente, nel settore produttivo, tali soggetti hanno nel tempo rilevato un gran numero di ristoranti e laboratori di confezione di abbigliamento e pellame.

Queste attività sono state impiantate particolarmente nelle aree industriali – ove, tradizionalmente, erano già presenti analoghe iniziative di imprenditori italiani – e sono entrate in competizione con queste ultime, che non sono in grado di reggere la concorrenza dei loro antagonisti cinesi, i quali, utilizzando la manodopera clandestina, sono in grado di praticare prezzi molto più bassi di quelli richiesti dalle ditte italiane.

L’immigrazione clandestina rappresenta, quindi, il “volano” di tutte le attività impiantate sul territorio ed il mezzo attraverso cui le organizzazioni

criminali tendono a realizzare uno stretto controllo delle strutture imprenditoriali gestite dai cittadini cinesi.

A fronte di questa incontestabile verità storica appare di tutta evidenza la miopia delle strategie autarchico-nazionalistiche che stanno alla base del nostro T.U. sull'immigrazione e la conseguente necessità di una politica che tenda all'integrazione e alla eliminazione della clandestinità.

Le organizzazioni criminali di matrice cinese, infatti, lucrano cifre esorbitanti facendo leva sulla disperazione e sul desiderio di quanti aspirano a far fortuna all'estero, costituendo, in tal modo, un fertile terreno di reclutamento di manovalanza criminale e di forza lavoro a prezzi irrisori.

Un'altra pericolosa minaccia proviene dalla **criminalità albanese**, la cui presenza è andata fortemente aumentando in concomitanza con il massiccio flusso di immigrati clandestini provenienti da quel Paese.

Fra le principali attività illecite dei gruppi criminali albanesi vi sono lo sfruttamento della prostituzione giovanile, il traffico di armi e lo sfruttamento di manodopera minorile e, negli ultimi tempi, il riciclaggio del denaro provento delle attività illecite.

Ma l'attività sicuramente più diffusa e remunerativa è costituita dal traffico di sostanze stupefacenti. L'Albania è un grande produttore di *cannabis*, ma non anche di eroina e cocaina, di cui i gruppi criminali sono invece abili trafficanti. L'eroina trafficata è per la totalità di provenienza turca, mentre la cocaina proviene dall'America del sud e dagli U.S.A..

Il traffico di droga fra l'Albania e l'Italia è particolarmente attivo. La rotta che attraversa il Canale d'Otranto è ormai consolidata: dai porti di Valona, Saranda e Durazzo partono ogni notte gommoni e pescherecci, stipati di droga e clandestini, che vanno a sbarcare i loro carichi di stupefacente e di disperazione nei porti del versante adriatico italiano, (Trieste, Ancona, Pescara) e più in particolare, nei porti della Puglia (Bari, Brindisi, Lecce, Otranto).

I sequestri di droga, effettuati a bordo di natanti, stipati unitamente ai clandestini, dimostrano in modo inequivocabile che il traffico di droga e di esseri umani vanno di pari passo.

Molto significativo è anche il fenomeno **dell'impiego di cittadini extracomunitari nello spaccio di sostanze stupefacenti** nel quale i maghrebini si confermano al primo posto con oltre il 63% del totale, seguiti dagli albanesi.

Un fenomeno del tutto nuovo che ci trova fortemente impreparati non solo sul piano legislativo, culturale, ma anche su quello educativo è quello della forte presenza nel nostro paese di minori che provengono da paesi stranieri.

I minori costituiscono per le organizzazioni criminali “merce” o “materia prima privilegiata” per alcuni lucrosi affari illeciti, come prostituzione, pedofilia, produzione di materiale pornografico, adozioni illegali, traffico di organi.

Una è quella più tradizionale, in cui lo sfruttamento è in qualche modo collegato alla **violazione della legislazione sul lavoro minorile** (bambini cinesi impiegati nelle industrie tessili e servizi domestici).

Una seconda forma riguarda l'**utilizzo dei minori nella vendita abusiva** di fiori, accendini, sigarette, abbigliamento, tappeti etc..

In Italia, lo sfruttamento di minori stranieri è in sensibile aumento essendo l'impiego del minore di 14 anni spesso legato al fatto che si tratta di soggetto non imputabile.

Un altro ambito di sfruttamento è quello dell'**accattonaggio**.

Quando questo fenomeno si inserisce nell'attività delle organizzazioni criminali, i minori, quasi esclusivamente di sesso maschile, vengono reclutati con modalità in parte analoghe a quelle utilizzate per il reclutamento delle donne da avviare alla prostituzione. Identiche a quelle delle prostitute sono le modalità del trasferimento in Italia, ove vengono accompagnati da colui che li affiderà allo sfruttatore.

I minori vengono costretti ad elemosinare per oltre 10 ore al giorno e a versare allo sfruttatore l'ammontare della questua. Solo in un secondo momento una parte del ricavato, in genere inferiore a quella concordata, viene inviata alle famiglie originarie tramite persona di fiducia. I minori, purtroppo, sono sottoposti ad ogni genere di violenza, fisica o psicologica, determinata dal tentativo di affrancarsi da tale schiavitù o dallo scarso rendimento.

Significativo, inoltre, è il fatto che i minori più anziani, sia in senso anagrafico che “lavorativo”, siano adibiti alla raccolta degli introiti giornalieri, quasi ciò rappresentasse la prima tappa di una carriera criminale.

Una forte preoccupazione desta anche il coinvolgimento dei minori stranieri nello **spaccio di stupefacenti**; si tratta in genere di minori nord africani, presenti in Italia senza permesso di soggiorno, a volte entrati clandestinamente, ma spesso affidati dai genitori a parenti o ad amici di famiglia che vivono in Italia.

Un ultimo tipo di sfruttamento riguarda la **prostituzione di minorenni** straniere.

In Italia il fenomeno è abbastanza recente e vede coinvolte soprattutto minorenni provenienti dai Paesi dell'Est, in particolare Albania, ex Jugoslavia, Romania, Repubblica Ceca.

Si tratta di un vero e proprio racket di sfruttamento gestito da connazionali che, dopo aver contattato la minorenni nel paese di origine e averla convinta a emigrare in Italia prospettandole un'occupazione lavorativa, organizzano l'ingresso in Italia che, in genere, è clandestino. Una volta qui la minorenni viene obbligata, anche violentemente, a prostituirsi.

Di contro a questi rilevanti fenomeni criminali esiste poi un contenitore residuo in cui si possono ricomprendere tutte quelle manifestazioni delittuose, aventi caratteristiche di estemporaneità e senza stabili collegamenti con gruppi criminali, commesse da cittadini extracomunitari essenzialmente per ragioni di sopravvivenza ed emarginazione sociale (es. furti, scippi, aggressioni, ecc.).

Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto nelle grandi aree urbane, che produce allarme ed insicurezza tra i cittadini e a cui occorre prestare molta attenzione, in quanto facilmente suscettibile di degenerazioni, sia sul piano sociale che su quello più propriamente criminale.

In questo ambito, tuttavia, non è sufficiente un'adeguata azione di contrasto da parte delle Forze dell'Ordine, essendo necessarie apposite politiche che mirino all'integrazione sociale e a ridurre gli effetti di criminalità e di devianza che, spesso, un'immigrazione disordinata ed illegale produce.

Le migrazioni di massa non sono e non possono essere immuni da fenomeni di devianza ma è altrettanto certo che un ruolo importante nello sviluppo dei comportamenti antisociali va attribuito alle condizioni di marginalità economica e sociale di molti tra gli immigrati; condizioni che li espongono per necessità al rischio delinquenza non mancando peraltro di tener conto che strettamente collegata con la clandestinità è la diffusione del lavoro nero, che opera come una potente calamita e pregiudica l'inserimento regolare nella collettività a vantaggio esclusivo delle organizzazioni criminali straniere e anche italiane.

Le conclusioni che, a questo punto, possiamo trarre dalle osservazioni che precedono sono le seguenti:

- va ridimensionato ampiamente il pregiudizio fondato sull'assurda equivalenza tra immigrazione e criminalità;
- gli stranieri sono diventati il capro espiatorio dell'insicurezza degli italiani in un momento storico di preoccupante crisi economica;
- è certamente più elevato il livello delle denunce concernenti gli immigrati irregolari, ma nella valutazione dei vari fenomeni criminali occorre distinguere la microcriminalità, che vede a vario titolo implicato il singolo immigrato, dalle vicende gestite dalla criminalità organizzata nei settori della droga, della prostituzione, della tratta di esseri umani, dello sfruttamento dei minori, nelle quali spesso il clandestino è vittima dei reati commessi da

consorterie criminali internazionali; contro le quali vanno individuate efficaci strategie di contrasto in modo da prevenire pericolosi fenomeni di reclutamento della manovalanza fra gli immigrati irregolari.

- l'andamento della criminalità è influenzato dal differenziale demografico della popolazione residente quanto all'età nel senso che la fascia tra i 18 e i 44 anni, quella più propensa a delinquere, vede una diminuzione fra gli italiani, verosimilmente dovuta alla contrazione delle nascite, ed un sensibile aumento tra gli immigrati sia per il notevole aumento dell'immigrazione sia per le iniziali difficoltà di adattamento che incontrano i giovani stranieri specie nell'attuale momento di crisi economica;

Ma soprattutto occorre promuovere la cultura della legalità che non può esaurirsi nell'ambito delle questioni di ordine pubblico e dell'intervento penale, per quanto necessario all'occorrenza, ma deve accompagnarsi all'attuazione di politiche sociali volte a favorire una fruttuosa convivenza interetnica, come più volte sottolineato dal nostro Presidente della Repubblica.

Giovanni Pescarzoli